

REGOLAMENTO UNICO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 82 del 11.12.2001

REVISIONI
Delibera di C.C: n. 82 del 10.12.2002
Delibera di C.C. n. 81 del 09.12.2003
Delibera di C.C. n. 74 del 14.12.2004
Delibera di C.C. n. 8 del 07.02.2006
Delibera di C.C. n. 33 del 23.05.2006
Delibera di C.C. n. 34 del 23.05.2006
Delibera di C.C. n. 7 del 30.01.2007
Delibera di C.C. n. 11 del 26.02.2008
Delibera di C.C. n. 60 del 10.12.2008
Delibera di C.C. n. 81 del 22.12.2009
Delibera di C.C. n. 91 del 21.12.2010
Delibera di C.C. n. 37 del 21.06.2011
Delibera di C.C. n. 11 del 13.03.2012
Delibera di C.C. n. 18 del 14.05.2013

Delibera di C.C. n. 24 del 15.04.2014
Delibera C.C. n. 21 del 05.05.2015
Delibera di C.C. n. 15 del 12.04.2016
Delibera di C.C. n. 1 del 24.01.2017
Delibera di C.C. n. 3 del 25.01.2018
Delibera di C.C. n. 47 del 20.12.2018

ABROGAZIONI DISPOSTE CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 82 DELL'11.12.2001
“Regolamento generale delle entrate tributarie comunali e dell'accertamento con adesione” approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 126 del 27.10.1998 e successivamente modificato con delibera di Consiglio n. 115 del 21.12.1999;
“Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili” approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 125 del 27.10.1998 e successivamente modificato con delibera di Consiglio n. 114 del 21.12.1999;
“Regolamento per l'applicazione della tassa smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni “approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 143 del 13.07.1994 e modificato da ultimo con delibera di Consiglio n. 25 del 25.02.1997;
“Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni” approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 122 del 22.06.1994 e successivamente modificato con delibera di Consiglio n. 176 del 24.10.1995.

INDICE GENERALE

SEZIONE 1: ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1: Definizioni
- Articolo 2: Ambito e scopo
- Articolo 3: Entrate tributarie comunali
- Articolo 4: Agevolazioni tributarie
- Articolo 5: Aliquote e tariffe

Titolo II - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo 1°: GESTIONE DELLE ENTRATE

- Articolo 6: Forma di gestione
- Articolo 7: Il funzionario responsabile del tributo

Capo 2°: DENUNCE E CONTROLLI

- Articolo 8: Dichiarazione tributaria
- Articolo 9: Attività di controllo
- Articolo 10: Potenziamento degli uffici e incentivi per il personale addetto
- Articolo 11: Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali
- Articolo 12: Rapporti con il contribuente

Capo 3°: PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

- Articolo 13: Accertamento dei tributi locali
- Articolo 14: Notificazione degli atti

Capo 4°: CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

- Articolo 15: Contenzioso
- Articolo 16: Autotutela e la sospensione amministrativa

Titolo III - RISCOSSIONE E RIMBORSI

- Articolo 17: Riscossione
- Articolo 18: Sospensione e dilazione del versamento
- Articolo 19: Rimborsi
- Articolo 20: Riscossione di somme di modesto ammontare

Titolo IV – SANZIONI

- Articolo 21: Applicazione delle sanzioni
- Articolo 22: Contestazione, irrogazione e riscossione delle sanzioni
- Articolo 23: Cause di non punibilità
- Articolo 24: Riduzione delle sanzioni
- Articolo 25: Misura degli interessi

SEZIONE 2: IL DIRITTO DI INTERPELLO

- Articolo 26: Oggetto
- Articolo 27: Presentazione della istanza
- Articolo 28: Istanza di interpello
- Articolo 29: Adempimenti del Comune

Articolo 30: Efficacia della risposta fornita dal Comune

SEZIONE 3: ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE

Articolo 31: Principi generali dell'accertamento con adesione

Articolo 32: Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione

Articolo 33: Attivazione del procedimento di definizione

Articolo 34: Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio comunale

Articolo 35: Procedimento ad iniziativa del contribuente

Articolo 36: Effetti dell'invito a comparire

Articolo 37: Atto di accertamento con adesione

Articolo 38: Perfezionamento della definizione

Articolo 39: Effetti della definizione

SEZIONE 4: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 40 - Ambito di applicazione

Articolo 41- Area di pertinenza del fabbricato (Abrogato)

Articolo 42 - Area fabbricabile (Abrogato)

Articolo 43 - Fabbricati di interesse storico e artistico

Articolo 44 - Alloggio non locato e alloggio tenuto a disposizione

Articolo 45 - Fabbricato parzialmente costruito

Titolo II - DICHIARAZIONE/DENUNCIA, ACCERTAMENTO E CONTROLLI

Articolo 46 - Dichiarazione o denuncia

Articolo 47 - Attività di controllo

Articolo 48 – Liquidazione e accertamento (Abrogato)

Articolo 48 –bis: Agevolazioni in materia di atti di attribuzione/aggiornamento del classamento catastale a seguito e con riferimento dell'entrata in vigore dei commi 336 e 337 dell'art. 1, della L. 30 dicembre 2004, n. 311.

Titolo III - VERSAMENTI E RIMBORSI

Articolo 49 - Versamenti e riscossione

Articolo 50 - Rimborsi in genere

Articolo 51 - Rimborso per dichiarata inedificabilità di area (ABROGATO)

Titolo IV - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Articolo 52 - Aliquote, detrazioni e riduzioni

Articolo 53 - Comunicazione

Articolo 54 - Abitazione principale

Articolo 55 - Estensione delle agevolazioni previste per l'abitazione principale

Articolo 56 - Ulteriore detrazione per abitazione principale

Articolo 57 - Immobili posseduti dallo Stato e da Enti territoriali

Articolo 58 - Immobili posseduti da enti non commerciali

Articolo 59 - Pertinenze dell'abitazione

Articolo 60 - Fabbricati inagibili o inabitabili

SEZIONE 5: TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (T.A.R.S.U.)

TITOLO I: NORME GENERALI

Articolo 61 - Istituzione della tassa

Articolo 62 - Oggetto di regolamentazione

Articolo 63 - Servizio di smaltimento dei rifiuti urbani

Articolo 64 - Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

- Articolo 65 - Esclusioni dalla tassa
- Articolo 66 - Locali ed aree tassabili con superficie ridotta
- Articolo 67 - Commisurazione della tassa
- Articolo 68 - Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

TITOLO II:

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE E CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DI LOCALI ED AREE CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DI RIFIUTI.

- Articolo 69 - Criteri di determinazione delle tariffe della tassa per lo smaltimento dei rifiuti

- Articolo 70 - Classi di contribuenza

TITOLO III : AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI DI SUPERFICI E TARIFFE.

- Articolo 71 - Tariffe per particolari condizioni d'uso
- Articolo 72 - Riduzioni tariffarie per attività produttive, commerciali e di servizi
- Articolo 73 - Riduzioni tariffarie
- Articolo 74 - Esenzioni
- Articolo 75 - Agevolazioni speciali raccolta differenziata

TITOLO IV : DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO.

- Articolo 76 - Tassa giornaliera di smaltimento

TITOLO V : PROCEDURE E SANZIONI.

- Articolo 77 - Denunce di occupazione o detenzione, di variazione e di cessazione
- Articolo 78 - Mezzi di controllo
- Articolo 79 - Riscossione
- Articolo 79 Bis - Modalità di pagamento e riscossione coattiva

SEZIONE 6:

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 80 - Ambito e scopo del regolamento
- Articolo 81 - Classificazione del Comune
- Articolo 82 - Categorie e maggiorazione
- Articolo 83 - Tariffe e maggiorazioni
- Articolo 84 - Gestione del servizio affissioni e dell'accertamento e riscossione dell'imposta e del diritto
- Articolo 85 - Attribuzioni del personale addetto
- Articolo 86 - Data di presentazione degli atti

TITOLO II - IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI

- Articolo 87 - Tipologia degli impianti pubblicitari e delle affissioni
- Articolo 88 - Quantità degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni
- Articolo 89 - Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni
- Articolo 90 - Piano generale degli impianti
- Articolo 91 - Impianti privati per affissioni dirette
- Articolo 91-bis – Spazi Riservati
- Articolo 92 - Autorizzazioni
- Articolo 93 - Anticipata rimozione
- Articolo 94 - Divieti e limitazioni

Articolo 94-bis – Prescrizioni per la comunicazione commerciale
Articolo 95 - Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti
Articolo 96 - Materiale pubblicitario abusivo
Articolo 97 - Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali;
Articolo 98 - Spazi per le affissioni su beni privati

TITOLO III - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Articolo 99 - Norme di rinvio, presupposto e modalità di applicazione dell'imposta
Articolo 100 - Tariffe e determinazione dell'imposta
Articolo 101 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere
Articolo 102 - Mezzi pubblicitari gonfiabili
Articolo 103 - Pubblicità fonica

TITOLO IV - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 104 - Servizio delle pubbliche affissioni
Articolo 105 - Norme di rinvio e modalità di applicazione del diritto
Articolo 106 - Richiesta del servizio
Articolo 107 - Modalità per le affissioni
Articolo 107- bis Modalità per affissioni spazi riservati
Articolo 108 - Rimborso dei diritti pagati
Articolo 108-bis Condizione per il riconoscimento delle agevolazioni tributarie

TITOLO V - DISPOSIZIONI COMUNI ED ALLEGATI

Articolo 109 - Sanzioni
Articolo 110 – Riscossione
Allegato A)
Allegato B)

SEZIONE 7: disposizioni finali e transitorie.

Articolo 111- Disposizioni finali e transitorie

SEZIONE 1: entrate tributarie comunali

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1: Definizioni

Ai fini dell'interpretazione delle norme regolamentari contenute in questa sezione del Regolamento Unico, s'intende:

- a) per "accertamento", il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini della obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall'ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;
- b) per "accertamento istruttorio", l'attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l'accertamento di cui alla precedente lettera a);
- c) per "agevolazioni", le riduzioni e le esenzioni dal tributo previste dalla legge o dal regolamento;
- d) per "dichiarazione", la dichiarazione o la denuncia, che il contribuente è tenuto a presentare al

Comune in forza di legge o di regolamento;

e) per "funzionario responsabile", il dipendente designato dalla Giunta comunale quale responsabile della gestione del tributo;

f) per "Regolamento", il presente Regolamento Unico delle entrate tributarie comunali;

g) per "responsabile" di area, del settore e dell'ufficio, rispettivamente il dirigente, il funzionario l'impiegato, cui risulta affidata la responsabilità della gestione delle attività proprie dell'area, del settore o dell'ufficio comunale;

h) per "tributo", l'imposta, la tassa, il diritto o, comunque, l'entrata avente natura tributaria.

Articolo 2: Ambito e scopo

1. Le norme regolamentari contenute in questa sezione del Regolamento sono adottate nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dall'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e disciplinano le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, e alla riscossione dei tributi medesimi.

2. La presente sezione del Regolamento detta norme finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione e eventualmente di supporto con il contribuente.

3. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni di legge.

Articolo 3: Entrate tributarie comunali

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente regolamento unico, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti e da ogni altra entrata avente natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.

Articolo 4: Agevolazioni tributarie

1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia. Le singole agevolazioni sono disciplinate dalle norme regolamentari relative allo specifico tributo.

2. Eventuali agevolazioni, previste da leggi statali o regionali successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento unico, le quali non abbisognino di essere disciplinate con norma regolamentare, si intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di regolamento, salva esclusione espressa dal Consiglio comunale nell'ipotesi in cui la legge che le prevede non abbia carattere cogente.

3. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, l'esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa è ammessa una dichiarazione sostitutiva a norma di quanto previsto dal D.P.R. 28.12.2000 n. 445 come modificato dalla L. 12.11.2011 n. 183 e s.m.i. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena la esclusione dalla agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.

Articolo 5: Aliquote e tariffe

1. Il Consiglio comunale determina i criteri per l'applicazione delle aliquote e delle tariffe delle entrate tributarie ed il grado di copertura del costo dei servizi coperti con entrata tributaria nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge. (1)

2. All'adeguamento delle misure delle aliquote e tariffe, mediante semplice procedimento contabile in applicazione di criteri prefissati dal Consiglio comunale, provvede la Giunta, con proprio atto da allegare al progetto di bilancio, laddove non sia prevista la specifica competenza del Consiglio comunale.

3. La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote e tariffe deve essere adottata entro lo stesso termine previsto o comunque stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, salvo diversa previsione di legge.

4. In caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui al precedente comma, si intendono prorogate le ultime aliquote e tariffe approvate o applicate.

Note:

(1) Articolo 1, comma 156 legge 27 dicembre 2006 n. 296.

Titolo II: ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo 1° - GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 6: Forma di gestione

1. Fino a quando il Consiglio comunale non disponga diversamente, la gestione dei tributi è effettuata in forma diretta. Qualora questa risulti impossibile o economicamente svantaggiosa, prima di procedere all'affidamento della gestione a terzi, il Consiglio comunale deve valutare la possibilità della gestione associata.

2. Per l'eventuale affidamento della gestione a terzi si procederà in uno dei modi previsti dalla legislazione vigente.

Articolo 7: Il funzionario responsabile del tributo

1. Con propria deliberazione la Giunta comunale, per ogni tributo di competenza del Comune, designa un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e per il titolo di studio che possiede, al quale, previo consenso del medesimo, attribuisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo. Se consentita dalla struttura organica comunale, la scelta del funzionario da designare deve rispettare le indicazioni ministeriali fornite in materia.

2. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo, anche mediante funzionari subdelegati con l'approvazione della Giunta:

- a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
- b) sottoscrive gli avvisi di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
- c) sottoscrive le liste di carico delle entrate tributarie comunali anche ai fini della relativa riscossione coattiva;
- d) dispone i rimborsi;
- e) cura il contenzioso come disposto dal successivo art.15;
- f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dal successivo articolo 16, e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui alla specifica sezione del presente regolamento unico;
- g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
- h) cura ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione

del tributo.

3. Nell'atto di nomina del funzionario responsabile viene altresì individuato il dipendente che, in caso di sua assenza o impedimento, lo sostituisce in tutte le attività ad esso affidate, compresa la firma degli atti.

4. In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal Dirigente dell'Area cui appartiene l'ufficio tributario.

5. Nel caso di affidamento a terzi della gestione del tributo le attribuzioni di cui al precedente comma 2, con esclusione della lettera g), spettano al concessionario, secondo quanto previsto dalla legge.

Capo 2° - DENUNCE E CONTROLLI

Articolo 8: Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.

2. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per l'individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.

3. La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La nullità è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del funzionario responsabile.

4. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.

Articolo 9: Attività di controllo

1. L'ufficio comunale, in caso di gestione diretta, provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.

2. Spetta alla Giunta comunale decidere le azioni di controllo annuale relativamente ai singoli tributi, sentito il funzionario responsabile, informandone il Consiglio comunale.

3. In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, della entità della evasione presunta in base ad appositi indicatori, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributario, in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.

4. Qualora, nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo, il funzionario responsabile riscontri inadempimenti o errori ancora rimediabili in base alla disciplina di legge, prima di emettere provvedimento sanzionatorio, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti e per informarlo degli istituti correttivi ed agevolativi applicabili.

5. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano comunque applicazione i principi stabiliti dalla legge n.241 del 1990, e s.m.i con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli da 7 a 14.

Articolo 10: Potenziamento degli uffici e incentivi per il personale addetto

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e ai sensi dell'articolo 59, lettera p), del decreto legislativo n. 446/97, una percentuale del gettito dell'imposta comunale sugli immobili,

nella misura determinata dalla Giunta, può essere destinata alla copertura delle spese relative al potenziamento degli uffici tributari e ai collegamenti con banche dati utili.

2. Ai sensi dell'articolo 59, lettera p), del decreto legislativo n. 446/97, è attribuito al personale addetto al Settore Entrate, un compenso incentivante in aggiunta agli istituti previsti in sede di contrattazione collettiva nazionale e aziendale, nella misura determinata dalla Giunta in relazione ai risultati raggiunti nell'esecuzione dei programmi affidati ovvero nella realizzazione di particolari progetti nonché all'ammontare dell'evasione recuperata, sentite le organizzazioni sindacali.

Articolo 11: Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il funzionario responsabile informa il Sindaco e il Direttore Generale, il quale adotta i necessari provvedimenti amministrativi e, all'occorrenza, disciplinari.

2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario, con modalità da concordare.

Articolo 12: Rapporti con il contribuente

1. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune instaura rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge.

2. Il funzionario responsabile, prima dell'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, deve esaminare l'opportunità di invitare il contribuente a riscontrare i propri dati con quelli in possesso dell'Ufficio.

3. Fermo quanto previsto dall'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n.212 in merito al Garante del Contribuente, il Difensore Civico, su domanda del contribuente interessato, può rivolgere richieste di documenti o di chiarimenti relativi all'attività dell'ufficio tributario sul caso segnalato.

Capo 3° - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Articolo 13: Accertamento dei tributi locali

1. Il Comune, relativamente ai tributi di propria competenza, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni (1).

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio sono motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi contengono, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere e/o le condizioni per proporre reclamo a norma dell'art. 17 bis del D. Lgs. 31.12.1992 n. 546 (3) nonché il termine di 60 (sessanta) giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'Ente per la gestione del tributo (2).

3. La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, qualora gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, sono indicati in apposita determinazione del Dirigente dell'Area cui appartiene l'ufficio tributario (4).

Note:

(1) Articolo 1, comma 161, Legge 27 dicembre 2006 n. 296.

(2) Articolo 1, comma 162, Legge 27 dicembre 2006 n. 296.

(3) Dall'01.01.2016 dopo le modifiche apportate dall'art. 9, comma 1, lett. I), D.Lgs. n. 156/2015.

(4) Articolo 1, comma 87, L. n. 549/1998.

Articolo 14: Notificazione degli atti

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'ufficio tributario comunale con l'invio, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, di plico sigillato.

2. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio predetto, la quale, in tal caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore.

3. Le spese della notificazione effettuata diversamente dalla consegna diretta dell'atto al destinatario presente presso l'ufficio, sono addebitate ai soggetti destinatari degli atti impositivi e di contestazione ed irrogazione di sanzioni in materia tributaria emessi dal Settore Entrate, nella seguente misura:

- Euro 5,18 per le notifiche effettuate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
- Euro 8,75 per le notifiche effettuate i sensi dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 14 della L. n. 890/1982 (atto giudiziario);
- Euro 8,35 per le notifiche eseguite all'estero.

4. Le notifiche degli atti di cui al comma 1 sono effettuate, quando possibile, anche tramite pec.

Capo 4° - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Articolo 15: Contenzioso

1. Il Comune, riconoscendone l'utilità, può addivenire ad una gestione associata del contenzioso tributario, promuovendola con altri Comuni mediante una struttura prevista nella disciplina delle autonomie locali, alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale.

2. In materia di contenzioso trovano applicazione il D.Lgs. 31.12.1992 n. 546, lo Statuto comunale, e le disposizioni del presente regolamento. Si applicano inoltre, con riferimento al Processo Tributario Telematico, le disposizioni di cui al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23.12.2013 n. 163 come integrato dai Decreti del Direttore Generale delle Finanze del 04.08.2015 e del 30.06.2016 in quanto applicabili presso le Commissioni Tributarie adite. (2)

3. Spetta al Sindaco costituirsi in giudizio, anche a mezzo di suo delegato, e compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione di cui agli articoli 48 (conciliazione fuori udienza) e 48 bis (conciliazione in udienza) del D.Lgs. n. 546/1992, (1) proporre appello o decidere di desistere dal proseguire nel contenzioso.

4. In ogni caso, tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal Sindaco o dal suo delegato.

5. Al dibattimento in pubblica udienza, se non diversamente disposto dal Sindaco o dal suo delegato, il Comune è rappresentato dal funzionario responsabile o, nel caso di gestione associata, dall'addetto della relativa struttura.

6. Al fine di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato nel campo tributario e particolarmente per quelle controversie di particolare rilevanza giuridica od economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

Note:

(1) Dall'01.01.2016 dopo le modifiche apportate dall'art. 9, comma 1, lett. s), D.Lgs. n. 156/2015.

(2) Comma modificato con Delibera di C.C. n. 1 del 24/01/2017.

Articolo 16: Autotutela e sospensione amministrativa

1. Il Comune di San Lazzaro di Savena applica, nella gestione dei propri tributi, l'istituto dell'autotutela sulla base dei principi stabiliti dalla D.L. n. 564/1994 (art. 2 quater come modificato dall'art. 11 D.Lgs. 159/2015), dal decreto Ministero Finanze 11.02.1997 n. 37 e da quanto disciplinato dal presente regolamento.

2. Spetta al funzionario responsabile del tributo l'esercizio del potere di:

- a) annullamento d'ufficio, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi, infondati o errati;
- b) revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo risultato illegittimo e/o infondato in ragione della diretta conoscenza di fatti, dati ed elementi ulteriori disponibili per l'Ente;
- c) rinuncia all'imposizione in considerazione di criteri di economicità, definiti dal rapporto tra l'esiguità della pretesa tributaria ed i costi amministrativi connessi alla difesa della pretesa stessa ovvero sulla base del criterio della probabilità della soccombenza e della conseguente condanna al rimborso delle spese di giudizio.

3. Il provvedimento di annullamento, di revoca o rinuncia all'imposizione deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.

4. Il procedimento in autotutela può essere avviato anche dal contribuente. In tale caso le eventuali richieste di annullamento o di revoca all'imposizione avanzate dai contribuenti sono indirizzate al Settore Entrate del Comune di San Lazzaro di Savena e devono contenere l'indicazione dell'atto di cui si chiede l'annullamento totale o parziale e le motivazioni della richiesta.

5. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga l'inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

6. Il funzionario responsabile, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, può procedere in tutto o in parte all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in presenza di palesi illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali, tra l'altro:

- errore di persona o di soggetto passivo;
- evidente errore logico;
- errore sul presupposto del tributo;
- doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
- prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
- errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
- sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall'Ufficio.

7. Non è consentito l'annullamento d'ufficio o la rinuncia all'imposizione per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato, favorevole al Comune.

8. Costituisce altresì causa ostativa all'esercizio del potere di annullamento la circostanza che un atto, per quanto illegittimo, abbia esplicato senza contestazioni i propri effetti per un periodo di tempo adeguatamente lungo e sia quindi in presenza di situazioni irrevocabili ed esauritesi nel tempo.

9. Nel potere di annullamento o di revoca di cui ai commi precedenti deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato.

10. La sospensione degli effetti dell'atto disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione, da parte del Funzionario responsabile del tributo, di un nuovo atto, modificativo o confermativo di quello sospeso; il contribuente può impugnare, insieme a quest'ultimo, anche l'atto modificato o confermato.

11. In caso di pendenza del giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza.

TITOLO III: RISCOSSIONE E RIMBORSI

Articolo 17: Riscossione

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite dalle norme regolamentari che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicate le norme di legge.

2. In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione.

3. La riscossione coattiva è effettuata mediante ingiunzione di cui al R.D. n. 639 del 1910, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del D.P.R. 602/1973, in quanto compatibili. (1) (2)

4. Il funzionario responsabile del tributo (2), nel rispetto delle norme di legge e regolamentari, pone in essere tutti gli adempimenti connessi alla gestione della riscossione.

Note:

(1) Art. 7 del D.L. 70/2011

(2) Delibera C.C. n. 16 del 16/04/2015.

Articolo 18: Sospensione e dilazione del versamento

1. Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico ed individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.

2. Il Funzionario Responsabile del Tributo può eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato attestante i motivi che determinano l'impossibilità di far fronte al pagamento in unica soluzione, da presentare entro 60 giorni dalla scadenza prevista, il pagamento dei tributi dovuti in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 15, e per importi superiori a 15.000,00 euro fino ad un massimo di 30, previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi legali tempo per tempo vigenti alla data di presentazione dell'istanza. A tal fine alla richiesta di rateizzazione deve essere allegata, per le persone fisiche, la certificazione ISEE in corso di validità, mentre le Società ed altre categorie di soggetti devono allegare la documentazione comprovante la situazione economica patrimoniale che determina la temporanea riduzione di liquidità attestata.

Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

3. Il Comune può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi.

Articolo 19: Rimborsi

1. Il contribuente deve chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. Il termine di cui al comma primo, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela nei casi di cui all'articolo 16, comma 4, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento.

“3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.” (Abrogato)

3-bis. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, dovrà essere motivata, sottoscritta e corredata della prova dell'avvenuto pagamento qualora al Settore Entrate non siano pervenuti l'attestazione ovvero i flussi informatici relativi al pagamento del dovuto.

4. Il funzionario responsabile, entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con A.R., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero il diniego. Entro lo stesso termine deve essere emesso mandato di pagamento.

5. Il termine di cui al precedente comma può essere sospeso una sola volta per l'eventuale richiesta di documentazione integrativa (1)

6. Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido, vantano un credito nei confronti dell'amministrazione comunale, il pagamento può essere sospeso se è stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorché non definitivi. La sospensione opera nei limiti di cui all'art. 23 del D.Lgs. 472/1997(2)

Note:

(1) Articolo 1, comma 164, Legge 27 dicembre 2006 n. 296

(2) Art. 23 del D.Lgs. 472/1997 come modificato dall'art. 16, comma 1, lett. h), D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158.

Articolo 20: Riscossione di somme di modesto ammontare

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo non è dovuto qualora l'intero ammontare sia di importo uguale o inferiore a Euro 12,00. (1)

2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.

3. Per i tributi per i quali è previsto il pagamento mediante acconto e saldo, non si fa luogo al versamento in acconto se lo stesso sia di importo uguale o inferiore a Euro 12,00; il versamento dell'intero ammontare del tributo, superiore a Euro 12,00 deve essere effettuato in unica soluzione entro il termine per effettuare il saldo. (1)

4. Il Comune non procede all'accertamento e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, sia uguale o inferiore, per ciascun credito, a Euro 12,00 con riferimento ad ogni periodo di imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo. (1)

5. Non si procede al rimborso di somme qualora l'ammontare complessivamente dovuto sia uguale o inferiore a Euro 12,00. (1)

6. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione.

(1) Comma modificato con Delibera di C.C. n. 1 del 24/01/2017.

TITOLO IV: SANZIONI

Articolo 21: Applicazione delle sanzioni

1. Tenuto conto dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla Legge (Decreti Legislativi n. 471, n. 472 e n.473 del 18 dicembre 1997) per le varie fattispecie di violazioni, competono al funzionario responsabile del tributo tutte le attività necessarie per l'applicazione delle sanzioni, quali l'emanazione degli atti di contestazione delle violazioni tributarie, l'esame delle eventuali deduzioni difensive e l'irrogazione delle sanzioni, avuto riguardo ai criteri oggettivi e, in presenza di deduzioni difensive, anche ai criteri soggettivi (personalità dell'autore, condizioni economiche ecc.) indicati dalla legge.

2. L'entità delle sanzioni per le diverse specie di violazioni viene determinata, di norma, dal funzionario responsabile del tributo sulla base dei seguenti criteri:

- applicazione della sanzione in misura intermedia tra il minimo ed il massimo previsto dalla legge nei casi in cui la violazione concretizzi le fattispecie di omessa dichiarazione o denuncia o presentazione di denuncia infedele;
- applicazione della sanzione in misura massima prevista dalla legge in caso di omissioni od errori che, sebbene non incidenti sulla determinazione del tributo, arrecano pregiudizio alla gestione del tributo (denuncia incompleta, ecc.);
- applicazione della sanzione nella misura massima prevista dalla legge per le violazioni a norme che impongono ai contribuenti un obbligo di collaborazione (mancata restituzione di questionari nei termini richiesti ovvero loro incompleta o infedele compilazione, mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti nei termini assegnati, ecc.);
- aggravamento delle sanzioni in caso di recidiva.

3. Resta salva la facoltà del funzionario responsabile di graduare la sanzione in misura diversa rispetto ai suddetti criteri, qualora vi siano circostanze particolari sia con riferimento alla condotta dell'autore della violazione, all'opera da questi svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali, motivandone le ragioni.

Articolo 22: Contestazione, irrogazione e riscossione delle sanzioni

1. Il provvedimento comunale, recante la contestazione e l'irrogazione della sanzione, deve indicare tutti gli elementi previsti dalla disciplina generale sulle sanzioni amministrative tributarie e deve essere notificato, anche mediante raccomandata A.R. (1)

2. Le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, sono irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano l'accertamento del tributo medesimo, contestualmente all'avviso di accertamento, motivato a pena di nullità. (2)

3. Le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi possono essere irrogate mediante ingiunzione di pagamento, senza previa contestazione. (3)

4. Anche con riguardo al pagamento delle sanzioni, si applicano le norme di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 18 del presente regolamento. (3)

Note:

(1) Eliminato riferimento all'iscrizione a ruolo perché superato dalla gestione diretta mediante ingiunzione fiscale.

(2) Comma modificato con Delibera di C.C. n. 1 del 24/01/2017.

(3) Comma introdotto con Delibera di C.C. n. 1 del 24/01/2017.

Articolo 23 : Cause di non punibilità

1. Si applicano, in quanto compatibili, le condizioni di non punibilità di cui all'art. 6 del D.Lgs 18.12.1997 n. 472 e di cui all'art. 10 della Legge 27.07.2000, n. 212.

Articolo 24 : Riduzione delle sanzioni

1. Le sanzioni irrogate per omessa/infedele denuncia, anche contestualmente all'avviso di accertamento del tributo, sono ridotte ad un terzo qualora il contribuente non proponga ricorso contro tale avviso, non formuli istanza di accertamento con adesione e provveda a pagare, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute ridotte come sopra indicato. In ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, salvo specifica diversa disciplina normativa. Della possibilità di tale riduzione viene reso edotto il contribuente apponendone avvertenza in calce all'avviso di accertamento.

2. A decorrere dal 01/01/2017, la sanzione per la violazione di omessa dichiarazione/denuncia applicata dal funzionario responsabile nella misura del 150 per cento ai sensi dell'art. 21 del presente regolamento, viene ridotta al 120 per cento, qualora la dichiarazione/denuncia venga presentata oltre i termini per il ravvedimento stabiliti dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, ma prima che la violazione sia contestata o constatata con verbale degli organi preposti al controllo oppure siano iniziate verifiche, ispezioni, ecc. o altre attività amministrative di accertamento di cui l'interessato sia stato messo a conoscenza. (1)

3. A decorrere dal 01/01/2017, il contribuente per l'anno nel corso del quale gli sono stati notificati avvisi di accertamento per infedele dichiarazione relativamente agli anni precedenti, pagati e non impugnati, regolarizza la propria posizione adeguando la dichiarazione se richiesto ed effettuando l'integrazione del pagamento del tributo dovuto oltre gli interessi di legge entro il termine stabilito per il versamento a saldo del tributo medesimo. (2)

4. In caso di istanza di rateizzazione presentata ai sensi dell'art. 18 del presente Regolamento, ai fini della riduzione ad un terzo delle sanzioni irrogate, è necessario che il contribuente, entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie, dichiari di aderire all'avviso di accertamento. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e dovrà provvedere al pagamento per intero della sanzione irrogata entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. (2)

(1) Comma modificato con Delibera di C.C. n. 1 del 24/01/2017.

(2) Comma introdotto con Delibera di C.C. n. 1 del 24/01/2017.

Articolo 25 : Misura degli interessi

1. In deroga a quanto previsto da ogni altra disposizione, per il ritardato pagamento dei tributi comunali, anche se constatato in sede di accertamento di violazioni, gli interessi si applicano in misura pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili.

2. Il tasso di interesse di cui al comma precedente si applica anche per i periodi di morosità maturati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

3. La stessa misura di tasso di interesse si applica nei provvedimenti di rimborso emessi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Note:

(1) Articolo 1, comma 165, Legge 27 dicembre 2006 n. 296

SEZIONE 2: il diritto di interpello

Articolo 26: Oggetto

1. La presente sezione di Regolamento, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e in applicazione dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e degli artt. 1-8 del D.Lgs. 24/09/2015 n. 156, disciplina le procedure e le modalità di interpello in materia di fiscalità comunale.

2. Le presenti norme regolamentari valgono per l'interpello da rivolgere al Comune e non anche per quello eventualmente inoltrato all'Amministrazione finanziaria statale, riguardo al quale trova applicazione il Regolamento approvato con il Decreto 26 aprile 2001, n. 209.

3. Il contribuente, in vista di un adempimento tributario e prima di porlo in essere, può interpellare l'Amministrazione per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente a:

- a) l'applicazione delle disposizioni tributarie quando vi siano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime (interpello ordinario e qualificatorio);
- b) la sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti (probatorio);
- c) l'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie (anti-abuso);
- d) alla disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti di imposta o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi (disapplicativo). Nei casi in cui non sia stata resa risposta favorevole, resta comunque ferma la possibilità per il contribuente di fornire la dimostrazione di cui al periodo precedente anche ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa.

4. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati.

Articolo 27: Presentazione della istanza

1. Ciascun contribuente, anche non residente, può inoltrare al Comune, per iscritto, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti le fattispecie di cui all'art. 26 con riguardo agli aspetti sostanziali, procedurali e formali del rapporto intercorrente tra Comune e contribuente medesimo, riconducibili direttamente e in modo specifico alla sfera degli interessi del soggetto istante o degli associati di quest'ultimo, ed attinenti al concreto caso prospettato (fattispecie concrete e personali).

2. L'istanza di interpello oltre che dal contribuente può essere presentata anche dai soggetti che in base alla legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie (quali, a titolo esemplificativo, gli eredi, gli amministratori di condominio o di multiproprietà, i curatori fallimentari, i procuratori speciali del contribuente).

3. abrogato (1)

4. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici, qualora in questi non possa configurarsi incertezze di disposizioni legislative o normative.

5. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento giuridicamente rilevante e, comunque, prima di dare attuazione alla norma o al provvedimento oggetto della istanza medesima. Il mancato rispetto di tale condizione non preclude in via di principio la possibilità di acquisire comunque il parere del Comune, ma impedisce che la richiesta possa assumere l'efficacia e produrre gli effetti di cui all'articolo 30 del presente regolamento.

6. L'istanza di interpello, redatta in carta libera, va presentata al Comune nella sua qualità di soggetto attivo del tributo cui si riferisce l'istanza medesima, mediante consegna diretta o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento.

7. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione di termini di prescrizione.

Note:

(1) Il D.Lgs 24 settembre 2015 n. 156 agli artt. 1-8 non prevede che detti soggetti siano legittimati a presentare interpello.

Articolo 28 : Istanza di interpello

1. L'istanza di interpello deve contenere:

- a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
- b) l'indicazione del tipo di istanza fra quelle di cui alle diverse lettere del comma 1 e al comma 2, dell'articolo 11, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente (tipologia di interpello);
- c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
- d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
- e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
- f) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
- g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.

2. Le istanze di interpello sono inammissibili se:

- sono prive dei dati di cui alle lettere a) e c);
- non sono presentate prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari;
- non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza;
- hanno ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
- vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
- il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

3. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione procedente, alle istanze devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.

4. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere b), d), e), f) e g) l'amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

5. L'istanza può altresì contenere l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intendono adottare ed indicare eventuali recapiti, di telefax o telematici, per una rapida comunicazione da parte del Comune. La suddetta esposizione non è prescritta a pena di inammissibilità dell'istanza; tuttavia, se mancante, non dà luogo alla formazione del silenzio-assenso di cui all'articolo 11, comma 2, secondo periodo, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Articolo 29 : Adempimenti del Comune

1. La risposta, scritta e motivata, è formulata dal funzionario responsabile del tributo che, qualora il caso riguardi un atto di provenienza comunale, se necessario, può richiederne la interpretazione autentica all'organo che ha deliberato l'atto medesimo.

2. La risposta è notificata o comunicata all'interpellante mediante servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento presso i recapiti indicati dall'istante. La risposta può essere fornita anche telematicamente qualora il recapito sia indicato nella istanza.

3. L'amministrazione risponde:

- alle istanze di interpello ordinario e qualificatorio nel termine di novanta giorni decorrenti dalla data di consegna o di ricezione dell'istanza di interpello;
- alle istanze di interpello probatorio, antiabuso e disapplicativo nel termine di centoventi giorni.

4. Quando non è possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati, l'amministrazione chiede, una sola volta, all'istante di integrare la documentazione presentata. In tal caso il parere è reso, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione integrativa. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

Articolo 30: Efficacia della risposta fornita dal Comune

1. La risposta vincola ogni organo dell'Amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.

2. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

3. L'amministrazione provvede alla pubblicazione mediante la forma di circolare o di risoluzione delle risposte rese nei casi in cui un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro, nei casi in cui il parere sia reso in relazione a norme di recente approvazione o per le quali non siano stati resi chiarimenti ufficiali, nei casi in cui siano segnalati comportamenti non uniformi da parte degli uffici, nonché in ogni altro caso in cui ritenga di interesse generale il chiarimento fornito. Resta ferma, in ogni caso, la comunicazione della risposta ai singoli istanti.

4. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili, salvo le risposte alle istanze di interpello disapplicativo avverso le quali può essere proposto ricorso unitamente all'atto impositivo.

5. Con riferimento alle risposte fornite alle istanze di interpello disapplicativo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 156/2015.

SEZIONE 3: accertamento con adesione del contribuente.

Articolo 31: Principi generali dell'accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di riduzione del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in quanto compatibili.

2. L'accertamento con adesione si sostanzia come istituto per la composizione della pretesa tributaria del Comune in contraddittorio con il contribuente, estrinsecandosi in una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione tributaria.

Articolo 32 : Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione

1. La definizione dell'accertamento in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo.

2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

3. L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.

4. In ogni caso, resta fermo il potere del Comune di annullare, in tutto o in parte, ovvero revocare, mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

Articolo 33 : Attivazione del procedimento di definizione

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:

- a) a cura dell'Ufficio comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Articolo 34 : Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio comunale

1. Il funzionario responsabile, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima di notificare l'avviso di accertamento, di norma invia al contribuente stesso un invito a comparire, comunicandoglielo anche con lettera raccomandata, con l'indicazione del tributo suscettibile di accertamento, del nominativo dell'incaricato del procedimento nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento stesso con l'adesione.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo, e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile.

Articolo 35 : Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito d'ufficio, qualora riscontri nello stesso elementi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare, anteriormente alla impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale ed entro lo stesso termine, singola istanza di accertamento con adesione per ogni avviso ricevuto, a mezzo raccomandata con A.R. o consegnandola direttamente all'ufficio comunale, che ne rilascia ricevuta, in carta libera, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

3. La presentazione dell'istanza, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto ai sensi dell'art. 32, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.

4. Nessun effetto sospensivo sarà riconosciuto alle istanze presentate in mancanza dei necessari presupposti applicativi dell'istituto di accertamento con adesione o comunque non adeguatamente motivate dal contribuente relativamente all'esistenza nel caso specifico del necessario requisito della materia concordabile.

5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il funzionario responsabile formula l'invito a comparire.

6. L'iniziativa del contribuente è esclusa qualora l'Ufficio lo abbia in precedenza invitato a concordare, con esito negativo.

Articolo 36 : Effetti dell'invito a comparire

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

2. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, sono prese in considerazione solamente se avanzate entro tale data, purché consentano in ogni caso la conclusione del procedimento entro il termine di 90 giorni di cui al comma 3 del precedente articolo.

3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in un succinto verbale, compilato dall'incaricato del procedimento.

Articolo 37: Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile del tributo o suo delegato.

2. Nell'atto suddetto sono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.

Articolo 38 : Perfezionamento della definizione

1. La definizione dell'accertamento si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute e con le modalità indicate nell'atto stesso.

2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata è versato entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione. Le rate successive devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.

3. Entro 10 giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all'ufficio comunale la quietanza del pagamento effettuato. L'ufficio, a seguito del ricevimento di tale quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.

4. abrogato (1)

4-bis. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all'art. 15-ter del D.P.R. n. 602/1973.

Note:

(1) Articolo abrogato: riscossione diretta mediante ingiunzione fiscale.

Articolo 39 : Effetti della definizione

1. A seguito della definizione con adesione del contribuente, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

2. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato per mancata adesione da parte del contribuente rende inapplicabile la riduzione di cui al comma 1.

3. L'accertamento con adesione, perfezionato come disposto nell'articolo 8, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune, fatto salvo quanto precisato nel comma seguente.

4. L'intervenuta definizione non esclude, tuttavia, l'esercizio della ulteriore attività accertativa entro i termini previsti dall'articolo 13 del presente regolamento unico, nei casi di definizione riguardanti accertamenti parziali ovvero di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia, né dagli atti in possesso del Comune alla data

medesima e sempreché, sulla base di tali nuove conoscenze, si pervenga all'accertamento di una somma superiore a quella definita di almeno EURO 154,94 (£ 300.005).

5. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

SEZIONE 4: regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Titolo I : DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 40 - Ambito di applicazione

1. Le norme regolamentari contenute in questa sezione di regolamento sono adottate nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e disciplinano l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Per quanto non previsto dalla presente sezione di regolamento, si applicano le norme contenute nella sezione 1 del presente regolamento unico nonché le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 41 - Area di pertinenza del fabbricato (Abrogato)

Articolo 42 - Area fabbricabile (Abrogato)

Articolo 43 - Fabbricati di interesse storico e artistico

1. Per la determinazione della base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico secondo il criterio dell'articolo 2, comma 5, del Decreto Legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla Legge 24 marzo 1993, n. 75, qualora l'immobile sia di categoria catastale diversa dalla A), la consistenza in vani è determinata dal rapporto tra la sua superficie complessiva calcolata ai sensi del D.P.R. 23.03.98 n° 138 e la misura convenzionale di un vano abitativo, che si assume pari a mq. 20, e, per la quantificazione del relativo valore, la rendita, risultante dalla moltiplicazione del numero dei vani per la tariffa d'estimo di minore ammontare fra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria di appartenenza, va moltiplicata per il coefficiente di legge stabilito per le abitazioni, qualunque sia il gruppo o la categoria catastale di appartenenza.

2. Ai fini della determinazione del numero dei vani di cui al comma precedente, si precisa che si assume quale unità di misura minima il mezzo vano, pari a 10 mq.

Articolo 44 : Alloggio non locato e alloggio tenuto a disposizione

1. Ai fini dell'applicazione del tributo, s'intende per "alloggio non locato", l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile a fini abitativi, non tenuta a disposizione dal possessore per uso personale diretto e non locata né data in comodato a terzi.

2. Si intende per alloggio non locato anche l'unità immobiliare classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile a fini abitativi, locata o data in comodato a terzi a fini non abitativi.

3. Agli stessi fini, s'intende per "alloggio tenuto a disposizione" l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), arredata ed idonea per essere utilizzata in qualsiasi momento e che il suo possessore (a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o di locazione finanziaria) tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in altra unità immobiliare, in possesso o in locazione.

4. Qualora si verificano i presupposti per l'applicazione di una maggiore aliquota limitatamente ad un periodo non superiore a sei mesi intercorrente tra le due fattispecie impositive, si applica l'aliquota ordinaria.

Articolo 45 : Fabbricato parzialmente costruito

1. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata e per la stessa sia stato richiesto l'accatastamento antecedentemente alla data di utilizzazione o di ultimazione lavori, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla domanda di accatastamento.

Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la superficie complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la superficie della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

Titolo II : DICHIARAZIONE/DENUNCIA, ACCERTAMENTO E CONTROLLI

Articolo 46 : Dichiarazione o denuncia

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti e denunciare le modificazioni successivamente intervenute, secondo quanto stabilito dall'articolo 10 del Decreto Legislativo n. 504/1992. A partire dall'anno 2008 la dichiarazione deve essere presentata nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione del tributo dovuto attengono a riduzioni d'imposta e in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale. Il Ministero delle Finanze pubblica ogni anno il modello e le istruzioni per la compilazione della dichiarazione ICI.

Articolo 47 :Attività di controllo

1. Per l'attività di controllo di cui all'articolo 9 del presente regolamento unico (sezione 1), la Giunta comunale, con l'ausilio del funzionario responsabile del tributo, cura il potenziamento dell'attività medesima, anche mediante collegamenti con sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

Articolo 48 : Liquidazione e accertamento (Abrogato)

Articolo 48 –bis:

Agevolazioni in materia di atti di attribuzione/aggiornamento del classamento catastale a seguito e con riferimento dell'entrata in vigore dei commi 336 e 337 dell'art. 1, della L. 30 dicembre 2004, n. 311.

1. I soggetti passivi dell'Imposta Comunale sugli Immobili che abbiano, in quanto titolari di diritti reali sulle unità immobiliari di proprietà privata non dichiarate in Catasto ovvero per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, ubicate nel territorio comunale, presentato alla competente Agenzia Provinciale del Territorio prima che il Comune ne faccia richiesta gli atti di attribuzione/aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701 con indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, a pena di inammissibilità della definizione agevolata, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità di imposta arretrate di loro competenza con il versamento di una somma pari alla sola imposta o alla maggiore imposta dovuta calcolata con riferimento all'intero imponibile nel caso di prima attribuzione della rendita ovvero al maggiore imponibile adottato nel caso di aggiornamento della rendita preesistente con esclusione, in entrambi i casi, degli interessi e delle sanzioni amministrative dovuti.

2. La definizione agevolata delle annualità arretrate di cui al precedente comma si perfeziona con il pagamento in autoliquidazione delle somme dovute entro 30 giorni dalla presentazione all'Agenzia del Territorio degli atti di attribuzione e /o aggiornamento di cui al D.M. 701/94, la quale presentazione dovrà avvenire entro il termine perentorio del 30/11/2006. Il versamento va eseguito, a pena di inammissibilità della definizione agevolata, secondo le indicazioni fornite dal Settore Entrate.

3. Il Settore Entrate provvede alla verifica dell'indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale e dell'adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di

definizione agevolata e, in caso di insufficienza del versamento, liquida le maggiori somme dovute assoggettandole alla sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. In caso di omessa e/o infedele indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale e in caso di omesso versamento, con provvedimento motivato da comunicare all'interessato a mezzo raccomandata a.r., attiva la procedura di cui ai commi 336 e 337 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Titolo III : VERSAMENTI E RIMBORSI

Articolo 49 : Versamenti e Riscossione

1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, di questo Regolamento, si stabilisce che il Comune, previa specificazione delle modalità esecutive da stabilirsi con apposito atto, effettua la riscossione del tributo, sia in autotassazione che a seguito di accertamento, mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune o direttamente presso la Tesoreria predetta, nonché il pagamento tramite sistema bancario, in aggiunta o in sostituzione del pagamento presso il Concessionario del Servizio di Riscossione dei Tributi.

2. L'imposta, di norma, è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Tuttavia, si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto dell'altro (anche qualora la dichiarazione presentata non sia congiunta), purché la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta relativa all'immobile condiviso.

3. La norma del comma 2 precedente, secondo periodo, si applica anche per versamenti effettuati con riferimento a periodi di imposta pregressi.

4. Si considerano validi e, pertanto, non sono sanzionabili, fatto salvo il pagamento degli interessi dovuti in misura superiore a EURO 10,33 (£ 20.001) :

- a) i versamenti tempestivamente eseguiti a Concessionario non competente, purché accreditati al Comune prima che la violazione sia contestata;
- b) i versamenti tempestivamente effettuati al Concessionario competente e da questo accreditati ad altro Comune.

5. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, si computa per intero il mese di 31 giorni quando il possesso si è protratto per almeno 16 giorni; si computa per intero il mese di 30 giorni quando il possesso si è protratto per i primi 15 giorni ovvero per i successivi 16; si computa per intero il mese di febbraio quando il possesso si è protratto per i primi 14 giorni ovvero per i successivi 15 giorni.

Articolo 50 : Rimborsi in genere

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 19 del presente regolamento unico, è riconosciuto il diritto al rimborso fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente versata a questo Comune per immobili ubicati in altro Comune.

2. Le somme da rimborsare costituiscono obbligazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 1282 del codice civile e producono interessi nella misura stabilita dalla normativa vigente. Relativamente alla prescrizione dei soli interessi trova applicazione il termine quinquennale di cui all'articolo 2984 del Codice Civile.

3. Le somme liquidate dal comune a seguito di rimborso ICI possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune medesimo entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate esclusivamente con l'imposta dovuta per l'anno in corso.

(ABROGATO) Articolo 51 : Rimborso per dichiarata inedificabilità di area

1. *[Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, secondo quanto disposto nei commi seguenti.*

2. L'inedificabilità delle aree predette deve risultare da atti amministrativi del Comune (quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali o attuativi) ovvero da vincoli imposti successivamente da leggi nazionali o regionali.

3. L'ammontare delle somme da rimborsare è così determinato:

a) per le aree che, nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso, non sono state coltivate in regime di impresa, è rimborsata l'intera imposta versata;

b) per le aree che, nel periodo predetto, sono state coltivate in regime di impresa, è rimborsata l'imposta in misura pari alla differenza tra quanto corrisposto in base al valore dell'area già fabbricabile ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Decreto Legislativo n. 504/1992 e quanto sarebbe stato dovuto in base al valore agricolo delle aree medesime ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 5.

4. Il diritto al rimborso è riconosciuto a condizione che:

c) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate;

d) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti apportate con gli atti o le disposizioni di cui al comma 2;

e) le varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti ed i vincoli di inedificabilità derivino da disposizioni legislative approvate definitivamente;

f) comunque, non vi sia stata utilizzazione edificatoria neppure abusiva dell'area interessata o di una parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.

5. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo è stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili.]

Titolo IV: AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Articolo 52: Aliquote, detrazioni e riduzioni

1. La determinazione delle misure di aliquota da applicare, nonché delle detrazioni o riduzioni non stabilite in misura fissa dalla legge istitutiva dell'imposta, sono definite nei tempi e nei modi indicati dall'articolo 5 del vigente Regolamento Unico delle Entrate Tributarie Comunali.

Articolo 53 : Comunicazione

1. Il soggetto passivo, ai fini dell'applicazione delle specifiche aliquote previste per le singole fattispecie, è tenuto, nelle sottoelencate ipotesi, a presentare al Comune entro il 31 dicembre del relativo anno d'imposta, un'autocertificazione sottoscritta con l'indicazione dell'aliquota applicata:

per le unità immobiliari ad uso abitativo locate e per quelle date in comodato a terzi, con contratto registrato; per le unità immobiliari ad uso abitativo date in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 2° grado (padre, madre, figli, nonni e nipoti), collaterali fino al 2° grado (fratelli e sorelle), affini fino al 1° grado (suoceri con i generi e le nuore, patrigno e matrigna con i figliastri) e coniuge.

2. L'autocertificazione di cui al comma precedente deve contenere, oltre all'indicazione dell'aliquota applicata e della tipologia di utilizzo dell'immobile, i seguenti dati:

- codice fiscale
- cognome e nome ovvero denominazione o ragione sociale e natura giuridica
- domicilio fiscale o sede legale
- ubicazione e identificativi catastali delle unità immobiliari (foglio, numero e subalterno)
- codice fiscale, cognome e nome e domicilio fiscale del conduttore che utilizza l'unità immobiliare.

3. Nel caso in cui il Comune, in applicazione dell'art. 2, comma 4, della L. 9 dicembre 1998 n. 431, stabilisca un'aliquota destinata ai proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni previste dagli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della citata legge, il soggetto passivo è tenuto a presentare al Comune entro il 31 dicembre del relativo anno d'imposta apposita comunicazione, inerente l'utilizzo dell'aliquota agevolata, corredata da copia integrale del contratto d'affitto, da cui si possa desumere l'aderenza ai requisiti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 2, L. 9 dicembre 1998, n. 431.

In ogni caso l'aliquota agevolata è riconosciuta dalla data in cui il conduttore acquisisca la residenza anagrafica nell'unità immobiliare locata a fini abitativi.

4. Tali comunicazione hanno validità dall'anno di imposta nel corso del quale vengono presentate ed anche per gli anni successivi se non intervengono modificazioni; in caso contrario deve essere comunicata l'avvenuta variazione.

Articolo 54 : Abitazione principale

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 504/92, l'abitazione principale è quella nella quale il contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica.

2. Il contribuente può dimostrare che la propria dimora abituale è, di fatto, in luogo diverso da quello di residenza anagrafica (ad esempio attraverso circostanze oggettive quali: l'intestazione dei contratti di fornitura di acqua, luce e gas, l'utilizzo effettivo dei servizi connessi, l'indicazione del domicilio nella corrispondenza ordinaria, ecc...); in tal caso il funzionario che riceve la dimostrazione è tenuto a darne segnalazione all'ufficio anagrafe del proprio comune al fine di consentire di apportare le necessarie variazioni anagrafiche a seguito di sopralluogo.

3. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa (abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente; unità immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario; alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto Autonomo Case Popolari; unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata), ai fini dell'aliquota ridotta e della detrazione d'imposta è considerata abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto o di abitazione da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa costituisca l'abitazione principale dell'anziano o disabile prima del ricovero e non risulti locata.

Articolo 55 : Estensione delle agevolazioni previste per l'abitazione principale

1. Oltre alle fattispecie di abitazione principale previste dall'articolo precedente, ai soli fini dell'aliquota ridotta, è considerata abitazione principale, l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 2° grado, che la occupano quale loro abitazione principale (padre o madre e figli, nonni e nipoti);

2. Il Consiglio comunale può determinare una detrazione d'imposta differenziata per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, a condizione che il canone versato alla cooperativa dal socio assegnatario sia uguale o inferiore al canone concordato applicabile in caso di locazione dell'immobile alle condizioni definite dagli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori.

Articolo 56 : Ulteriore detrazione per abitazione principale

1. Il Consiglio comunale può determinare una ulteriore detrazione di imposta per l'abitazione principale dei soggetti passivi che si trovano in condizioni personali e patrimoniali di disagio economico sociale dal medesimo individuate.

Articolo 57 : Immobili posseduti dallo Stato o da Enti territoriali, dalle Aziende unità sanitarie locali e dalle Aziende pubbliche di servizi alla persona.

1. Gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti enti territoriali e dalle Aziende unità sanitarie locali, sono esenti solo se destinati a compiti istituzionali.

2. In applicazione della facoltà di cui all'art. 4, comma 5, del Decreto Legislativo n. 207/2001, si stabilisce che gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dalle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (A.S.P.), dalla data della loro costituzione in seguito al riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (I.P.A.B.), sono esenti dall'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili solo se utilizzati per gli scopi istituzionali.

Articolo 58 : Immobili posseduti da enti non commerciali

1. In applicazione della facoltà di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo n.446/1997, si stabilisce che l'esenzione prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo n. 504/1992, si applica soltanto ai fabbricati e a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo d'imposta ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 504/1992.

Articolo 59 : Pertinenze dell'abitazione

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le pertinenze elencate al comma 2, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte o il locatario finanziario dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o locatario finanziario della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, per pertinenza si intende il garage o box o posto auto, coperto e scoperto, la soffitta e la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale.

3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano a essere unità immobiliari distinte e separate a ogni altro effetto stabilito nel Decreto Legislativo n. 504/1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso Decreto Legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

4. Le norme di cui al presente articolo si applicano agli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo d'imposta ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 504/1992.

Articolo 60 : Fabbricati inagibili o inabitabili

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale.

3. A puro titolo esemplificativo, si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine), lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
- d) edifici che, per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, non sono compatibili con l'uso al quale erano destinati.

4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

5. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:

- a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore interessato dell'immobile;
- b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno, recuperando le quote di imposta non versata ed eventualmente dovuta.

6. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale o da altra autorità o ufficio abilitato lo stato di inabitabilità o di inagibilità ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.

SEZIONE 5: tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.)

TITOLO I - NORME GENERALI

Articolo 61 : Istituzione della tassa

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati svolti in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, in base a tariffa, disciplinata dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni e secondo le disposizioni del presente regolamento unico.

Articolo 62 : Oggetto della regolamentazione

1. La presente sezione di regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo ed in particolare:

- a) la definizione dei criteri e dei meccanismi di determinazione delle relative tariffe e delle modalità di applicazione della tassa;
- b) la classificazione delle categorie e delle eventuali sotto-categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria;
- c) l'esercizio delle scelte lasciate alla discrezionalità dell'ente impositore con particolare riferimento alla graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni d'uso ed alla individuazione delle fattispecie agevolative.

Articolo 63 : Servizio di smaltimento dei rifiuti urbani

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 21 comma 2 del D.Lgs.2 febbraio 1997 n.22 e successive modifiche ed integrazioni ed in conformità dell'59 del D.Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc.).

Articolo 64 : Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.

2. Il Comune, quale Ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali.

3. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

Articolo 65 : Esclusioni dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché, risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia di regola, presenza umana;

b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a metri 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;

c) le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62 del D.Lgs. 507/1993. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;

e) terrazze scoperte e portici non compresi nel perimetro dell'edificio se non verandati, e simili;

f) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);

g) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché, tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione;

h) edifici o loro parti adibite al culto, nonché, i locali strettamente connessi all'attività del culto stesso

i) le aree scoperte adibite a verde;

l) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

m) locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stato esteri;

n) locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

Articolo 66 : Locali ed aree tassabili con superficie ridotta

1. Le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, indicate nell'art.62 del D.Lgs.507/93, sono computate nel limite del 50%.

2. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilabili agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

3. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi) ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali.

TABELLA DELLE ATTIVITA' DETASSATE

AUTOCARROZZERIE	60%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	50%
ATTIVITA' ARTIGIANALI MANIFATTURIERE NELLE QUALI SIANO PRESENTI SUPERFICI ADIBITE A : VERNICIATURA E/O LAVORAZIONE SUPERFICIALE DI METALLI E NON METALLI, QUALI FALEGNAMERIE E SIMILI.	50%
GOMMISTI	50%
ROSTICCERIE	50%
VERNICIATURA-GALVANOTECNICI-FONDERIE	50%
TIPOGRAFIE, STAMPERIE, SERIGRAFIE, VETRERIE ARTISTICHE	40%
LAVANDERIE E TINTORIE	40%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	40%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	40%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE, AUTOLAVAGGIO, AUTORIMESSAGGI	MAX 30%
AUTOFFICINE, ELETTRAUTO	30%
PASTICCERIE	30%
RISTORANTI	25%
LABORATORI FOTOGRAFICI ED ELIOGRAFIE	25%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978)	20%

LABORATORI DI ANALISI	15%
PRODUZIONE DI ALLESTIMENTI ED INSEGNE	10%

4. Per eventuali attività non considerate nella sopra elencata tabella, si fa riferimento a criteri di analogia.

Articolo 67 : Commisurazione della tassa

1. La tassa a norma del 1° comma dell'art. 65 del D.Lgs. 507/1993 è commisurata alla superficie complessiva dei locali e delle aree serviti in base a tariffe differenziate per categorie di uso degli stessi nonché al costo dello smaltimento.

2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

Articolo 68 : Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa.

2. La tassa è, comunque, applicata per intero ancorché, si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

3. Fermo restando che gli occupanti o detentori di insediamenti comunque non serviti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori più vicini, in tali casi la tassa è dovuta:

- a) in misura pari al 40% della tariffa se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non è inferiore a 500 mt.
- b) in misura pari al 30% della tariffa se la suddetta distanza è superiore a 500 mt. e fino a 1000 mt.
- c) in misura pari al 20% della tariffa per distanze superiori ai 1000 mt.

4. Le suddette distanze si misurano a partire dall'accesso dell'insediamento sulla pubblica via.

5. Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D.Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del servizio di nettezza Urbana ed al Settore Entrate Tributi. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

6. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa.

7. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quelli minimi di capacità dei contenitori si discostano di oltre un quarto, e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

TITOLO II - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE E CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DI LOCALI ED AREE CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DI RIFIUTI.

Articolo 69 : Criteri di determinazione delle tariffe della tassa per lo smaltimento dei rifiuti

1. Il gettito complessivo presunto della tassa viene determinato secondo i principi dell'art. 61 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni, includendo anche l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani, in misura pari ad una percentuale del costo di esercizio da stabilirsi annualmente con delibera del Consiglio comunale cui è subordinata l'approvazione da parte della Giunta comunale delle tariffe unitarie per unità di superficie relative ai locali ed aree assoggettati alla tassa.

2. La tassa viene applicata alla superficie dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti solidi urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani secondo tariffe commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti producibili in relazione al tipo d'uso cui i medesimi sono destinati e al costo dello smaltimento.

3. Le tariffe per ogni categoria omogenea di contribuenza sono determinate, secondo il prescelto rapporto di copertura del costo, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa media presunta dei rifiuti. In particolare:

a. la tariffa della tassa (TS) viene determinata dal prodotto del costo medio generale netto per unità di superficie (Cmg) per il coefficiente o indice di produttività specifica dei rifiuti (Ips) nonché per il coefficiente o indice di qualità specifica dei rifiuti di ogni singola attività o utilizzazione (Iqs) secondo la seguente formula:
 $TS = Cmg \times Ips \times Iqs$;

b. la tariffa della tassa per le utenze domestiche viene inoltre modulata secondo coefficienti rapportati al numero di componenti.

4. I coefficienti o indici di produttività specifica dei rifiuti e la classificazione delle categorie per le utenze domestiche (abitazioni private) e per le utenze non domestiche (tutte le altre utenze) vengono determinati tenendo conto dei parametri di produttività media fissati dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani" e del contesto territoriale.

5. Ai fini della determinazione annuale delle tariffe unitarie della tassa, è prevista la ridefinizione, con frequenza almeno quinquennale, dei coefficienti ed indici quantitativi e qualitativi da attuarsi anche attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto su campioni adeguatamente rappresentativi del contesto territoriale di riferimento.

6. Le attività caratterizzate da coefficienti di produttività simili vengono aggregate in categorie contributive tassabili con la medesima tariffa.

Articolo 70 : Classi di contribuenza

1. In base ai criteri di cui all'articolo precedente ed agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree tassabili sono classificate come segue:

Categorie delle utenze non domestiche – Classi

1. musei, biblioteche, scuole, associazioni, circoli, istituzioni, enti di assistenza, enti pubblici non economici, luoghi di culto, stazioni, caserme, impianti sportivi.

2. cinematografi e teatri.

3. autorimesse, autoservizi, autotrasporti, magazzini senza alcuna vendita diretta.

4. campeggi, distributori di carburante, autolavaggi.

5. stabilimenti balneari.

6. sale esposizioni ed autosaloni.

7. alberghi, pensioni, locande, affittacamere, con ristorante.

8. alberghi, pensioni, locande, affittacamere, room and breakfast, bed and breakfast, senza ristorante.

9. case di cura e riposo, ricoveri, carceri, collegi e convitti.

10. ospedali.

11. uffici, studi professionali, agenzie, ambulatori medici-veterinari, uffici postali.

12. banche ed istituti di credito.
13. negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli.
14. edicole, tabaccherie, pluri-licenze, farmacie.
15. negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato.
16. banchi di mercato di beni durevoli.
17. attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, ecc...
18. attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, ecc...
19. carrozzerie, autofficine, elettrauto, gommista.
20. attività industriali con capannoni di produzione.
21. attività artigianali di produzione di beni specifici.
22. ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pubs, agriturismi.
23. mense, birrerie, paninoteche, tavole calde.
24. bar, caffè, pasticcerie, gelaterie.
25. supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari, pizzerie da asporto.
26. plurilicenze alimentari e/o miste.
27. ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio.
28. ipermercati di generi misti.
29. banchi di mercato di generi alimentari
30. discoteche, night clubs, sale da ballo, sale giochi.

Categorie delle utenze domestiche – Classi

31. abitazioni - prima fascia (1 componente /nucleo familiare)
32. abitazioni- seconda fascia (2 componenti /nucleo familiare)
33. abitazioni- terza fascia (3 componenti /nucleo familiare)
34. abitazioni- quarta fascia (4 componenti /nucleo familiare)
35. abitazioni- quinta fascia (5 componenti /nucleo familiare)
36. abitazioni- sesta fascia (6 o più componenti /nucleo familiare)

2. L'assegnazione delle utenze non domestiche alle categorie di attività da 1 a 30 sopra classificate viene effettuata con riferimento al codice ISTAT delle attività o a quanto risulti da iscrizioni alla C.C.I.A.A.. In mancanza o in caso di divergenza, si fa riferimento all'attività effettivamente svolta.

3. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati vengono associati, ai fini dell'applicazione della tariffa, alla categoria di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi connessa produzione di rifiuti.

4. L'assegnazione delle utenze domestiche alle categorie da 31 a 36 sopra classificate viene effettuata con riferimento al numero delle persone occupanti i locali ad uso abitazione, pertinenza ed accessorio.

5. La tassa annuale dovuta dalle utenze domestiche viene pertanto determinata dall'Ufficio applicando alla superficie dichiarata la tariffa corrispondente al numero di occupanti desunto dalla dichiarazione iniziale presentata dal contribuente entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione.

6. Le successive variazioni del numero dei componenti il nucleo familiare, che si verificano in corso d'anno hanno effetto dall'anno successivo e vanno dichiarate entro il 20 gennaio dal verificarsi della variazione. La disposizione del precedente comma non si applica alle modifiche temporanee di durata comunque inferiore a 6 mesi nell'arco dell'anno.

7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da 2 o più nuclei familiari, la tassa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà.

8. Per le unità ad uso abitativo tenute a disposizione per le quali non sia stata presentata dichiarazione iniziale o di variazione, si applica, la classe di tariffa relativa a 3 componenti.

TITOLO III - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI DI SUPERFICI E TARIFFE.

Articolo 71 : Tariffe per particolari condizioni d'uso

1. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottoindicata nel caso di:

- a) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 10%
- b) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale o non continuativo ma ricorrente, per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno, risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata da competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 30%
- c) nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b) del comma 3) dell'art. 66 del D.Lgs. 507/1993, risiede o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale: 30%
- d) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: 30%

2. Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono concesse alle condizioni e con la decorrenza prevista dall'art. 66 del D.Lgs. 507/1993.

Articolo 72 : Riduzioni tariffarie per attività produttive, commerciali e di servizi

1. Su motivata istanza dei titolari delle attività indicate nel comma 2 dell'art. 67 del D.Lgs. 507/1993, sono concesse le seguenti riduzioni percentuali della tariffa unitaria relativa alla classe di contribuenza cui appartiene l'attività assoggettata alla tassa:

- a) nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, per interventi comportanti una diminuzione dei rifiuti conferiti al pubblico servizio di entità tale da comportare una riduzione del coefficiente di produttività specifica proprio della singola attività in misura almeno pari al 25% di quello assegnato alla classe di appartenenza, o un'analoga diminuzione del volume specifico del rifiuto conferito, è accordata una riduzione della relativa tariffa unitaria pari al 20%;
- b) a favore delle attività che diano luogo ad una produzione di rifiuti per composizione merceologica passibili di recupero e per i quali il soggetto gestore del pubblico servizio abbia attivato forme di recupero, anche senza utili diretti, in grado di sottrarli al conferimento agli impianti di smaltimento definitivamente utilizzati, a condizione che il titolare dell'attività dimostri di aver dato luogo ad interventi organizzativi atti a selezionare e/o separare integralmente la frazione recuperabile e che sia dimostrabile l'incidenza di quest'ultima per almeno il 40% della produzione ponderale complessiva, è accordata una riduzione della tariffa unitaria pari al 10%.
- c) nel caso in cui il produttore di rifiuti possa dimostrare di provvedere autonomamente, nel rispetto di vigenti disposizioni normative, al conferimento di frazioni merceologiche a soggetti abilitati, diversi dal gestore del pubblico servizio, a condizione che sia dimostrabile l'incidenza di queste ultime per almeno il 40% della produzione ponderale complessiva, è accordata una riduzione della relativa tariffa unitaria pari al 20%.

2. Nell'ipotesi di contestuale soddisfacimento dei requisiti e delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) la riduzione tariffaria assentita può essere aumentata, previa adeguata istruttoria sulla documentazione prodotta, fino a un massimo del 40% dell'entità della relativa tariffa unitaria.

3. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la produzione ponderale complessiva può essere quantificata induttivamente, moltiplicando la superficie a ruolo per il coefficiente di produttività specifico attribuito alla classe di contribuenza in cui risulta inserita l'attività di che trattasi.

Articolo 73 : Riduzioni tariffarie

1. In applicazione dell'art.4 comma 5 del D.Lgs.4 maggio 2001, n.207, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.), riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, si applica una riduzione tariffaria pari al 40%.

Articolo 74 : Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa:

a) le persone assistite in modo permanente dal Comune in quanto versino in condizione di grave disagio sociale ed economico, limitatamente ai locali direttamente abitati e con esclusione di quelli sub-affittati. Le specifiche richieste degli interessati sono vagliate dal competente ufficio comunale di assistenza , che stabilisce se sussistono le condizioni per l'esenzione;

b) le persone anziane sole o riunite in nucleo familiare, nullatenenti ed in condizione di accertato grave disagio economico, quali i titolari esclusivamente di pensioni sociali o minime erogate dall'I.N.P.S., comunque con reddito non superiore al minimo vitale, limitatamente ai locali direttamente abitati e con l'esclusione di quelli sub-affittati. Le specifiche richieste degli interessati vanno rivolte all'ufficio tributi comunale che stabilisce se sussistano le condizioni per l'esenzione.

Art. 75 : Agevolazioni speciali raccolta differenziata

1. In applicazione dell'art. 67 del D.Lgs. 507/1993, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di concedere agevolazioni al fine di incentivare comportamenti virtuosi in tema di gestione e di recupero dei rifiuti.

TITOLO IV- DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

Articolo 76 : Tassa giornaliera di smaltimento

1. E' istituita ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 507/1993 apposita tassa giornaliera per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o assimilati, prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

2. E' temporaneo, ai fini dell'applicazione della presente disposizione, l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa comunale di smaltimento attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata del 50%.

4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente al canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della C.O.S.A.P., la tassa giornaliera di smaltimento deve essere versata direttamente mediante l'apposito modulo di versamento

6. Ai fini di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, l'ufficio tributi comunale può autorizzare il pagamento della tassa in due rate semestrali .

7. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

8. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di:

a) occupazioni per soste nello stesso punto effettuate da coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante quando la sosta stessa non si protrae per più di un'ora;

b) occupazioni di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi, limitatamente al tempo strettamente necessario al compimento delle relative operazioni.

TITOLO V PROCEDURE E SANZIONI

Articolo 77 : Denunce di occupazione o detenzione, di variazione e di cessazione

1. I soggetti indicati nell'art. 63 del D.Lgs. 507/1993 sono tenuti a presentare entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, nelle forme previste dall'art. 70 del citato decreto legislativo.

2. La denuncia deve contenere, oltre a quanto specificatamente previsto dalla legge:

- a) se trattasi di persona fisica o ditta individuale, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del denunciante;
- b) se trattasi di società, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, del codice ISTAT di attività, delle generalità e della residenza o domicilio del legale rappresentante con la specifica carica di questi;
- c) l'indicazione della superficie dei locali e delle aree e la loro destinazione d'uso e suddivisioni interne;
- d) l'ubicazione dei locali e delle aree;
- e) identificazione catastale dell'unità immobiliare;
- f) la data di inizio dell'occupazione dei locali oggetto di denuncia.

3. I contribuenti sono tenuti ad utilizzare gli appositi moduli di denuncia predisposti dal Comune emessi gratuitamente a loro disposizione. La dichiarazione scritta del contribuente, contenente i dati previsti al comma precedente e debitamente sottoscritta, può essere accettata come denuncia.

4. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. L'utente è tenuto altresì a denunciare nelle medesime forme ed entro lo stesso termine ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggiore ammontare della tassa o comunque influenza sulla applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

Relativamente alla denuncia del numero dei componenti il nucleo familiare, si rinvia a quanto disposto dall'art.70 commi 6-9 del presente Regolamento.

5. In caso di cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata. Lo stesso effetto esplica la denuncia di variazione che comporti un minor ammontare della tassa: l'abbuono della tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia di variazione è stata presentata.

Articolo 78 : Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. Stesso.

Articolo 79 : Riscossione

1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, e dall'articolo 18, comma 4, del presente Regolamento, si stabilisce che il Comune, nella ricerca di migliorare il servizio riguardante le modalità di pagamento delle imposte e tasse comunali, a decorrere dall'anno 2011 e previa specificazione delle modalità operative da stabilirsi con apposito atto, effettua la riscossione diretta della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani Interni (TARSU), di cui al capo III del D.Lgs. 507/1993, sia spontanea che a seguito di accertamento, mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune o direttamente presso la Tesoreria predetta, nonché tramite il sistema bancario, in aggiunta o in sostituzione della riscossione mediante ruolo attraverso gli Agenti della riscossione facenti capo ad Equitalia S.p.A.

2. L'importo della tassa, delle addizionali ex ECA e del tributo provinciale per la tutela dell' ambiente, degli interessi e delle sanzioni, liquidato sulla base delle denunce presentate, è iscritto annualmente in appositi elenchi nominativi. Tali elenchi sono approvati con determinazione del funzionario responsabile del tributo.

3. In attuazione dei principi generali dell'azione amministrativa, il Comune comunica alla popolazione che gli elenchi nominativi dei soggetti tenuti al pagamento sono depositati presso il Settore Entrate mediante avvisi da affiggersi all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici, ricordando ai contribuenti l'obbligo del pagamento alle rispettive scadenze.

Art. 79 Bis: Modalità di pagamento e riscossione coattiva

1. I contribuenti devono effettuare il pagamento dell'importo complessivamente dovuto in 3 rate alle seguenti scadenze:

- prima rata entro il 31 luglio;
- seconda rata entro il 30 settembre;
- terza rata entro il 30 novembre;

Il pagamento in unica soluzione potrà essere effettuato, senza maggiorazioni, non oltre la scadenza della terza rata.

2. Al fine di semplificare l'adempimento, il Settore Entrate invierà al domicilio fiscale dei contribuenti una comunicazione contenente gli importi da pagare, il numero delle rate e le rispettive scadenze e i bollettini per effettuare il pagamento.

3. Ai contribuenti che non hanno provveduto volontariamente al pagamento a seguito dell'invio della comunicazione di cui al comma precedente, il Settore Entrate notificherà un avviso di accertamento per omesso/parziale versamento nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Legge 296/2006 e dal presente Regolamento.

4. Sugli importi della tassa, delle addizionali e del tributo provinciale non versati entro la scadenza della terza rata, si applicano gli interessi legali secondo quanto previsto dall'art. 25 del presente Regolamento.

5. La riscossione della tassa, delle addizionali ex ECA e del tributo provinciale per la tutela dell'ambiente, degli interessi sui medesimi calcolati a norma del comma precedente e delle sanzioni, liquidati dal Comune mediante la notificazione di avvisi di accertamento per omessa denuncia, omesso pagamento, infedele denuncia e parziale pagamento emessi secondo le disposizioni dettate dalla Legge 296/2006 e dal presente Regolamento, è effettuata mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune.

6. Per l'omesso e parziale pagamento si applicano le sanzioni previste dall'art. 13 D.Lgs. 471/97.

7. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, e per la denuncia infedele, si applicano rispettivamente le sanzioni previste dall'art. 76, commi 1 e 2, del D.Lgs. 507/1993. Le sanzioni irrogate sono ridotte secondo le disposizioni dettate dall'articolo 24 del presente Regolamento.

8. Nei casi di mancato pagamento, l'ufficio, a pena di decadenza, provvede, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, alla riscossione coattiva del tributo, secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 3, nel rispetto delle procedure stabilite dalle vigenti disposizioni normative.

9. Sono solidalmente tenuti al pagamento della tassa i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto iscritto nell'elenco nominativo dei soggetti tenuti al pagamento formato annualmente e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento tributario, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione tributaria.

SEZIONE 6: Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 80 : Ambito e scopo del regolamento

1. La presente sezione di regolamento, adottata ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni e del relativo diritto, contenuta nel Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n° 507 e, anche

mediante rinvio ad altri regolamenti comunali, stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità e quant'altro richiesto dall'art.3, comma 3, del Decreto Legislativo precitato.

2. Agli effetti delle presenti norme regolamentari, per "imposta" e per "diritto" s'intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Decreto citato nel comma 1.

3. Per tutto quanto non espressamente contemplato nella presente sezione di regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n° 507, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, le altre norme di leggi e di regolamenti in quanto applicabili alla materia.

Articolo 81 : Classificazione del Comune

1. Il Comune di San Lazzaro di Savena determina annualmente le tariffe dell'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni secondo le classi di appartenenza previste dall'art. 2 del D.lgs. 507/93.

Articolo 82 : Categorie e maggiorazione

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta e del diritto, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, il territorio del comune di San Lazzaro di Savena é suddiviso in due categorie: categoria speciale e categoria normale.

2. Appartengono alla categoria speciale le località come delimitate nell'allegato "A" sezione VI, annesso al presente regolamento, dandosi atto che tale categoria é istituita nei limiti di quanto previsto dall'art. 4, secondo comma, del D.L.gs. n. 507/93.

3. Alla categoria speciale, nell'ambito degli importi previsti dalla normativa vigente, si applica una maggiorazione della tariffa base del 70% (settanta per cento) per tutte le forme pubblicitarie e per le pubbliche affissioni ad esclusione delle insegne di esercizio per le quali continua ad applicarsi la tariffa della categoria normale.

4. Appartiene alla categoria normale la restante parte del territorio comunale non compresa nella categoria speciale di cui al comma 2.

Articolo 83 : Tariffe e maggiorazioni

1. Le tariffe dell'imposta e del diritto sono applicate nelle misure stabilite dalla legge e deliberate dal Comune di San Lazzaro di Savena ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento Unico.

Articolo 84 : Gestione del servizio affissioni e dell'accertamento e riscossione dell'imposta e del diritto

1. Il Comune di San Lazzaro di Savena, ha affidato in concessione il servizio delle pubbliche affissioni nonché, l'accertamento e la riscossione del relativo "diritto" e dell'imposta sulla pubblicità.

Articolo 85 : Attribuzioni del personale addetto

1. Il concessionario addetto alla gestione dell'imposta sulla pubblicità e del servizio delle pubbliche affissioni esercita i propri compiti secondo le norme di legge vigenti e le disposizioni regolamentari adottate dal Comune, i patti e le condizioni previste nel CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI sottoscritto dalle parti, dal CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI che forma parte integrante e sostanziale del contratto nonché dall'OFFERTA TECNICA presentata dall'aggiudicataria in sede di gara.

Articolo 86 : Data di presentazione degli atti

1. Per le pubbliche affissioni la data di presentazione è quella del ricevimento della regolare commissione annotata nell'apposito registro cronologico; per la pubblicità la data di presentazione è quella dell'acquisizione della regolare dichiarazione agli atti dell'ufficio.

TITOLO II IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI

Articolo 87 : Tipologia degli impianti pubblicitari e delle affissioni

1. Le tipologie degli impianti pubblicitari che possono essere installati nel territorio del Comune di San Lazzaro di Savena sono indicati e descritti nel "Regolamento comunale per la collocazione di insegne di esercizio, cartelli, altri mezzi pubblicitari, segnali turistici e di territorio e segnali che forniscono indicazione di servizi utili" approvato con delibera del Consiglio comunale n. 30 del 21/04/2009 in ossequio a quanto disposto dal D.Lgs. 507/1993 nonché dalle norme in materia di tutela ambientale, storico-architettonica, paesaggistica e di sicurezza per la circolazione ed il traffico.

2. Il Piano Generale degli impianti pubblicitari, in conformità alle norme di legge e regolamentari vigenti, prevede la distribuzione degli impianti pubblicitari, escluse le insegne, nonché, degli impianti per le pubbliche affissioni su tutto il territorio comunale, con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico ed ogni altro elemento utile a tal fine.

Articolo 88 : Quantità degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni

1. Per la tipologia e le caratteristiche degli impianti delle pubbliche affissioni si fa rinvio a quanto previsto nel "Piano delle Affissioni" approvato con atto della Giunta comunale n. 124 del 3 giugno 2003 e successive modificazioni.

2. La superficie massima degli impianti per affissioni dirette da attribuire a privati non potrà superare il 10% della superficie degli impianti per pubbliche affissioni.

3. La quantità degli impianti pubblicitari, ad eccezione delle insegne, non potrà superare il 30% degli impianti pubblicitari esistenti.

4. La quantità e la distribuzione nel territorio delle insegne è determinata dalle richieste avanzate dagli interessati, singoli od associazioni, nonché, dalla distribuzione territoriale degli esercizi, delle licenze e delle attività economiche in genere.

Articolo 89 : Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni

1. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata per il 25% alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica da individuare con apposito contrassegno e per il 75% alle affissioni di natura commerciale.

Articolo 90 : Piano generale degli impianti

1. Per la tipologia e le caratteristiche degli impianti pubblicitari, oltre alle norme di legge e regolamentari vigenti, si fa rinvio a quanto previsto dal Piano degli impianti pubblicitari approvato dalla Giunta Comunale. La collocazione e distribuzione nel territorio comunale degli impianti pubblicitari potrà essere rivista ed adeguata a seguito di nuove sopravvenute esigenze di pubblico interesse o di richieste avanzate da privati, dopo opportuna valutazione dei Settori comunali interessati.

Articolo 91 : Impianti privati per affissioni dirette

1. Nel rispetto di quanto previsto negli articoli precedenti, la Giunta Comunale può concedere a privati la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.

Art. 91 bis: Spazi riservati. (Articolo abrogato). (1)

(1) Articolo abrogato con Delibera di C.C. n. 1 del 24/01/2017.

Articolo 92 : Autorizzazioni

1. L'effettuazione della pubblicità, comunque richiedente la installazione o collocazione di appositi mezzi, è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale, da richiedere con le modalità stabilite dall'apposito "Regolamento comunale per la collocazione di insegne di esercizio, cartelli, altri mezzi pubblicitari, segnali turistici e di territorio e segnali che forniscono indicazione di servizi utili" approvato con delibera del Consiglio comunale n. 30 del 21/04/2009, anche nel caso in cui la pubblicità medesima sia esente da imposta.

2. Nel citato Regolamento, potranno essere previste deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei mezzi pubblicitari entro i centri abitati, ai sensi della lettera c) dell'art. 13 del D.Lgs. 10.9.1993 n° 360.

3. Per tutte le altre forme di pubblicità, diverse da quelle di cui al comma 1 (pubblicità fonica, esposizione di locandine, cartoncini e simili, effettuate a cura degli interessati), l'autorizzazione verrà rilasciata dal Comando di Polizia Municipale, previa indicazione, sulla domanda, dei dati identificativi del richiedente, del contenuto del messaggio pubblicitario e dell'esatto periodo di svolgimento. Per la pubblicità fonica, valgono le limitazioni e i divieti espressamente previsti dal citato Regolamento per la disciplina degli impianti pubblicitari e di propaganda.

4. L'autorizzazione comunale è implicita nell'attestazione dell'avvenuto pagamento nei casi di:

- a) pubblicità temporanea visiva e/o acustica, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante;
- b) pubblicità permanente o temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi specie.

5. L'installazione di impianti pubblicitari effettuata lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalle strade comunali, deve ottenere il nulla osta comunale secondo le competenze e le modalità di cui al "Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico".

6. Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.

7. Il contribuente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, alla autorizzazione, alla pubblicità, agli impianti pubblicitari.

Articolo 93 : Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'art.96 del presente Regolamento Unico.

Articolo 94 : Divieti e limitazioni

1. Per i divieti e le limitazioni alle forme pubblicitarie valgono le disposizioni previste dal citato Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità e altri mezzi pubblicitari.

2. E' altresì vietata in tutto il territorio comunale la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli e la pubblicità commerciale svolta a mezzo volantinaggio. E' consentita la pubblicità comunque non inerente ad attività economiche, effettuata tramite volantinaggio, svolta da Associazioni ed Enti senza scopo di lucro in occasione di manifestazioni culturali, ricreative, sportive, religiose, politiche, sindacali e di categoria. L'autorizzazione viene rilasciata dal Comando di Polizia Municipale, previa richiesta dell'interessato, con l'indicazione del messaggio pubblicitario che si intende diffondere e giorno, ora e luogo di diffusione.

3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita in occasione di manifestazioni sportive e solo nei luoghi, e loro adiacenze, ove si svolgono le stesse. In altre occasioni e soltanto in casi eccezionali, oltre che autorizzata, dovrà anche essere disciplinata dall'amministrazione Comunale.

Articolo 94-bis: Prescrizioni per la comunicazione commerciale

1. La diffusione mediante qualsiasi forma di messaggi pubblicitari nel territorio comunale deve rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) non deve contenere affermazioni o rappresentazioni di violenza fisica o morale o tali che, secondo il gusto o la sensibilità dei consumatori, debbano ritenersi indecenti, volgari o ripugnanti;
- b) non deve offendere le convinzioni morali, civili e religiose dei cittadini e deve rispettare la dignità delle persone in tutte le sue forme ed espressioni, evitando ogni forma di discriminazione, inclusa quella di genere;
- c) non deve contenere affermazioni o rappresentazioni atte a promuovere il gioco d'azzardo;
- d) il concessionario per la gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità e l'affissione di manifesti sui pubblici impianti è abilitato a vigilare sul rispetto delle presenti prescrizioni, a negare le commesse pubblicitarie contrastanti con le suddette prescrizioni e a segnalare ai servizi comunali eventuali forme pubblicitarie in contrasto con le prescrizioni stesse.
- e) in caso di controversia rispetto all'ammettere o no talune forme pubblicitarie perché ritenute in contrasto con le prescrizioni sopra citate, il richiedente l'esposizione pubblicitaria è invitato ad acquisire il preventivo parere del Comitato di Controllo dell'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria (IAP). (1)

2. L'esposizione di messaggi pubblicitari in contrasto con le suddette prescrizioni comporterà l'adozione di provvedimenti di revoca delle eventuali autorizzazioni concesse e la cancellazione/rimozione entro il termine massimo di 3 giorni a cura dei responsabili; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni e delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 95 e 96 del presente Regolamento in quanto compatibili.

3. Il Comune declina ogni responsabilità derivante dall'esposizione pubblicitaria di messaggi in contrasto con le presenti prescrizioni e si riserva azioni di rivalsa rispetto al concessionario per comportamenti non conformi agli obblighi derivanti dalla presente disposizione.

(1) Comma modificato con Delibera di C.C. n. 1 del 24/01/2017.

Articolo 95 : Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti

1. Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi o regolamenti.

2. L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime l'interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, con ordinanza del Sindaco, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate nell'art.96 del presente Regolamento Unico.

Articolo 96 : Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione e ubicazione, nonché, le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.

2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.

3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni e i dovuti pagamenti.

4. La pubblicità e le affissioni abusive ai sensi dei precedenti commi, fatta salva la facoltà di cui al comma 5 successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili, che dovranno provvedervi entro il termine massimo di quindici giorni; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni e delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

5. A propria discrezione e qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, il Comune può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché, siano stati pagati il tributo e le conseguenti penalità, possa continuare a restare esposta per il periodo stabilito.

6. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

7. E' altresì applicabile quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'art. 24 del D.Lgs. N° 507/1993.

Articolo 97 : Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, oltre la corresponsione dell'imposta sulla pubblicità è fatta salva l'applicazione della Tassa Occupazione spazi ed Aree Pubbliche e di canoni di concessione o di locazione nella misura stabilita dal Comune di San Lazzaro di Savena.

Articolo 98 : Spazi per le affissioni su beni privati

1. Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel Piano Generale degli impianti anche su edifici di proprietà privata, previo consenso dei rispettivi proprietari, se non già soggetti al diritto comunale di affissione.

2. Gli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, i graticci e i ripari di ogni genere, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili, sono in uso esclusivo al Servizio Comunale Affissioni, fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere.

3. Gli spazi sugli assiti, steccati, impalcature e simili, di cui al comma precedente e che il Comune si riserva di utilizzare per le affissioni, non sono computabili nel novero della superficie affissativa obbligatoria determinata nell'art.89, comma 1, del presente regolamento unico.

4. L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti, non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.

TITOLO III IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Articolo 99 : Norme di rinvio, presupposto e modalità di applicazione dell'imposta

1. La legge (D.Lgs. 15.11.1993, n° 507) disciplina il presupposto dell'imposta (art.5), il soggetto passivo (art.6), le modalità di applicazione dell'imposta (art.7), la dichiarazione (art.8), il pagamento dell'imposta (art.9), la rettifica e l'accertamento d'ufficio (art.10), la pubblicità ordinaria (art.12), la pubblicità effettuata con veicoli (art.13), la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art.14), la pubblicità varia (art. 15) e le riduzioni ed esenzioni (artt.16 e 17), le cui disposizioni s'intendono qui riportate come da testo vigente. La suddetta legislazione è integrata dalla normativa regolamentare contenuta nei commi seguenti e negli articoli del presente titolo.

2. Costituisce forma pubblicitaria e come tale da assoggettare all'imposta, anche l'affissione diretta ,anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi.

3. Per esercizio di attività economica di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs.15.11.1993 n° 507, s'intende lo scambio di beni o la fornitura di servizi effettuati nell'esercizio di imprese o di arti e professioni, nonché, qualunque altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che, per natura o statuto, non si prefigge scopo di lucro.

4. Modalità di applicazione dell'imposta:

- a) costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari i riquadri installati in un unico pannello e indicanti ciascuno messaggi diversi, nonché, le insegne e frecce segnaletiche riguardanti diversi soggetti, collocate su un unico mezzo di supporto e gli altri mezzi similari;
- b) ai fini della commisurazione della superficie complessiva dei mezzi polifacciali adibita alla pubblicità, intendendosi per tali quelli che hanno più di due facce, rilevano tutte le facce che compongono tali mezzi, anche se esse riproducono lo stesso messaggio pubblicitario;
- c) è considerata unico mezzo pubblicitario di cui all'art.7, comma 5, del D.Lgs. n.507/1993 e, come tale, da assoggettare all'imposta in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituite da più moduli componibili;
- d) se la forma del mezzo pubblicitario è tale da non potere essere contenuta in una unica figura piana geometrica, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale mezzo nelle varie figure geometriche regolari che insieme lo contengono, sommando poi le rispettive superfici.

5. Dichiarazione:

- a) non costituisce nuova pubblicità il trasferimento da un luogo all'altro del mezzo pubblicitario già tassato;
- b) il modulo di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modulo stesso;
- c) la dichiarazione deve essere presentata direttamente al Servizio Pubblicità e affissioni, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta; in tale caso è da considerarsi tempestiva soltanto se sarà pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.

6. Pagamento dell'imposta:

- a) l'attestazione del pagamento dell'imposta, effettuato a titolo di tacita proroga della pubblicità annuale, deve essere conservata dal contribuente per almeno cinque anni ed essere esibita a richiesta del Comune;
- b) il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di volere corrispondere l'imposta, ricorrendone le condizioni, in rate trimestrali anticipate. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale;
- c) per quanto concerne l'applicazione di eventuali canoni di locazione o di concessione, si farà riferimento alle disposizioni contenute nei relativi Regolamenti Comunali.

7. Attività di accertamento: nell'avviso di accertamento, oltre i dati richiesti dalla normativa specifica, devono essere precisati anche i termini entro i quali può farsi ricorso e l'organo cui va diretto il ricorso medesimo.

8. Sono esenti dal pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5 metri quadrati dei nuovi insediamenti produttivi nel Comune limitatamente al primo anno di attività e a condizione che ne facciano richiesta entro il 31 Maggio su modello appositamente predisposto dall'ufficio. (1)

(1) Comma introdotto con Delibera di C.C. n. 1 del 24/01/2017.

Articolo 100 : Tariffe e determinazione dell'imposta

1. Le tariffe e le modalità di determinazione dell'imposta sono quelle stabilite per legge, regolamento o delibera vigenti nel periodo d'imposta considerato.

Articolo 101: Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. L'apposizione di scritte pubblicitarie all'interno e all'esterno dei veicoli è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.

2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

3. Se la pubblicità è effettuata mediante autoveicoli non circolanti (sosta continuativa almeno superiore a giorni due), la pubblicità si intende ordinaria a fini tariffari.

Articolo 102: Mezzi pubblicitari gonfiabili

1. Sono assimilati ai palloni frenati di cui al comma 3 dell'art. 15 del D.Lgs. 507/1993, con conseguente applicazione delle modalità di tassazione ivi previste, i mezzi pubblicitari gonfiabili nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile, siano sospesi in aria ma ancorati al suolo. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili, questi sono assoggettati al tributo come stabilito per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D.Lgs. Precitato.

Articolo 103: Pubblicità fonica

1. Con riferimento alla disposizione contenuta nell'art. 15, comma 5, del D.Lgs. n° 507/1993, per "ciascun punto di pubblicità" s'intende ogni fonte di diffusione di pubblicità fonica.

TITOLO IV DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 104: Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di San Lazzaro di Savena costituiscono servizio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

Articolo 105 : Norme di rinvio e modalità di applicazione del diritto

1. L'oggetto del servizio, il diritto dovuto, le modalità di pagamento, e le modalità per le pubbliche affissioni, sono disciplinati rispettivamente dagli artt. 18, 19 e 22 del D.Lgs. 15.11.1993 n° 507. Tali disposizioni s'intendono qui richiamate come da testo vigente e sono integrate dalle norme regolamentari di cui ai commi seguenti e articoli del presente titolo.

2. Riduzioni del diritto. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs.n. 507/1993;

b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) per gli annunci mortuari.

3. Esenzioni dal diritto. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Si considerano esenti ai sensi dell'art. 21, lett. a), del D.Lgs. n. 507/1993 anche i manifesti che, pur riportando anche la indicazione di soggetti privati perché finanziatori, riguardano le attività istituzionali del Comune e sempreché, l'affissione degli stessi sia richiesta dal Comune medesimo.

4. Pagamento del diritto: è consentito il pagamento diretto del diritto relativo alle affissioni non aventi carattere commerciale. Il pagamento diretto può essere effettuato in contanti presso gli uffici del Concessionario contestualmente alla presentazione della dichiarazione. Il pagamento diretto mediante titolo di credito bancario o postale a copertura garantita (assegno circolare o vaglia postale) è consentito a rischio del debitore, intendendosi eseguito il pagamento al momento dell'acquisizione del denaro da parte del concessionario.

Articolo 106 : Richiesta del servizio

1. Per ottenere il servizio, gli interessati debbono presentare in tempo utile, al servizio comunale, apposita richiesta scritta con l'indicazione del numero dei manifesti che si vogliono affiggere, nonché, il materiale da affiggere e contestualmente effettuare o comprovare di avere effettuato il pagamento del relativo diritto.

2. E' consentito, in via straordinaria, il pagamento posticipato soltanto agli Enti Pubblici a ciò costretti dal rispetto della particolare procedura burocratica che li riguarda.

Articolo 107 : Modalità per le affissioni

1. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione accompagnata dal versamento dei relativi diritti.

2. In caso di commissioni pervenute tramite posta nel medesimo giorno, verrà data la precedenza al committente che richiede l'affissione del maggiore numero di manifesti.

3. Presso il Servizio Affissioni è tenuto, anche con eventuale sistema meccanografico, un apposito registro, nel quale dovranno essere annotate, in ordine cronologico, le commissioni pervenute. La successiva richiesta di integrazione di una commissione già annotata non costituisce nuova o separata commissione.

4. Le eventuali variazioni od aggiunte sovrapposte ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.

5. Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al Settore Entrate comunale non oltre la scadenza del termine di validità della commissione. La mancata presentazione del reclamo nel termine anzidetto comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché, la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse.

Art. 107-bis Modalità per affissioni spazi riservati (Articolo abrogato) (1)

1) Articolo abrogato con Delibera di C.C. n. 1 del 24/01/2017.

Articolo 108 : Rimborso dei diritti pagati

1. Il committente ha diritto al rimborso integrale dei diritti versati nei casi di cui ai commi 4 e 5 dell'art.22 del D.Lgs. 507/1993 e al rimborso parziale nell'ipotesi di cui al comma 7 del medesimo articolo.

2. In ogni altro caso la liquidazione dei diritti ed il relativo pagamento si intendono effettuati a titolo definitivo, esaurendo completamente il rapporto impositivo, e rimanendo al committente il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.

Articolo 108-bis: Condizioni per il riconoscimento delle agevolazioni tributarie

1. Il riconoscimento delle agevolazioni tributarie è subordinato alla verifica da parte dell'ufficio del regolare assolvimento degli obblighi dichiarativi e di pagamento dei tributi. (1)

(1) Articolo introdotto con Delibera di C.C. n. 1 del 24.01.2017

TITOLO V DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 109: Sanzioni

1. Le sanzioni tributarie ed amministrative sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge e a carico del soggetto che dispone del mezzo pubblicitario e, in solido, a carico dei soggetti indicati nell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n° 507/1993 e di chi ha installato il mezzo o ha consentito l'installazione dello stesso.

Articolo 110 : Riscossione

1. Il pagamento effettuato a mezzo di c.c.p. ha decorrenza liberatoria della obbligazione tributaria nel momento in cui la somma dovuta è versata all'Ufficio Postale.

2. E' fatto obbligo di conservare per almeno cinque anni le attestazioni di pagamento, che dovranno essere esibite ad ogni richiesta degli agenti e del personale autorizzato.

Allegato A

Suddivisione del territorio comunale in categorie:

CATEGORIA SPECIALE

1) Sono comprese nella categoria speciale le seguenti località:

VIA F.LLI CANOVA, VIA BELLARIA, VIA BONAVIA, VIA DELLA REPUBBLICA, PIAZZALE XI SETTEMBRE, VIA CASANOVA, VIA RODRIGUEZ, VIA RIMEMBRANZE, VIA PARMA, PIAZZA BRACCI, VIA SAN LAZZARO, VIA VENEZIA, VIA MODENA, VIA MEZZINI, VIA TORINO, VIA GORIZIA, VIA MILANO, VIA FIRENZE, VIA ROMA, VIA C. IUSSI (**FINO ALL'INTERSEZIONE CON VIA V. WOOLF**), VIA REGGIO EMILIA, VIA RESISTENZA, VIA FOSSE ARDEATINE, VIA MONTE FIORINO, VIA PIAVE, VIA RISORGIMENTO, VIA MARZABOTTO, PIAZZA RISORGIMENTO, VIA COSTITUZIONE, VIA IV NOVEMBRE, VIA I MAGGIO, VIA TORREGGIANI, VIA PASUBIO, VIA BIANCHINA, VIA SCORNETTA, VIA VIRGINIA WOOLF, VIA PERTINI, VIA J.F. KENNEDY, VIA GALEOTTI, VIA XXV APRILE, VIA II GIUGNO, VIA CUNEO, VIA DI VITTORIO, VIA ORLANDI, VIA PAOLO POGGI, VIA PALAZZETTI (DALLA S.S. N.9 ALLA ROTONDA VIA V.WOOLF), VIA GIOVANNI XXIII, VIA EMILIA(TUTTA), VIA FORNACE, VIA GRAMSCI, VIA POLLASTRI, VIA LEVI , VIA CASELLE, VIA MARTIRI DELLE FOIBE.

Allegato B

Regolamento per le modalità di gestione delle affissioni negli spazi riservati.

1. Ogni soggetto, per singola affissione, non può superare il n. di 36 fogli formato 70 X 100 e per ogni impianto potranno essere affissi un massimo di 4 fogli, due per ogni facciata dell'impianto.
2. La durata dell'affissione non potrà superare giorni 10.
3. L'affissione può essere effettuata negli spazi degli impianti che al momento della richiesta risultino ancora disponibili e non è suscettibile di prenotazione.
4. le richieste di affissione consecutive da parte dello stesso soggetto sono possibili solo a condizione che si tratti di una campagna informativa differente da quella appena conclusa; in caso contrario devono trascorrere almeno 10 giorni dall'ultima affissione per consentire alla stessa associazione di usufruire degli spazi per la medesima campagna;
5. Le presenti modalità di gestione degli spazi riservati hanno validità fino al 31/01/2007".

SEZIONE 7: disposizioni finali e transitorie.

Articolo 111 : Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Regolamento Unico si applica dall'esercizio finanziario 2002. Da tale data sono abrogati i precedenti regolamenti in materia.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento Unico, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente Regolamento Unico.